REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

Servizio Antincendio, Protezione Civile e delle Infrastrutture

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO / ARD RELATIVO AL PARCO MEZZI DELL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA. CIG 494776727E

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario:

1	Amministrazione aggiudicatrice	3
2	Oggetto dell'appalto.	3
3	Importo a base di gara e durata dell'appalto,	3
4	Documentazione di gara.	3
5	Chiarimenti	3
6	Termini e modalità di ricezione delle offerte	4
7	Procedura di aggiudicazione	8
8	Modalità di espletamento del servizio	9
9	Subappalto	9
10	Avvalimento	10
11	Anomalia dell'offerta	11
12	Validità dell'offerta	12
13	Requisiti di partecipazione	13
14	Modalità di partecipazione in caso di coassicurazione	20

15	Situazioni di collegamento e controllo tra le imprese concorrenti	23
16	Garanzie	24
17	Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni	25
18	Controllo sul possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali	27
19	Cause di esclusione	27
20	Broker	35
21	Stipula della polizza	35
22	Tracciabilità-Obblighi di cui alla legge 136/2010	36
23	Obblighi contrattuali	37
24	Procedimento per la verifica	37
25	Esito della verifica	38
26	Penalità nell’esecuzione e risoluzione contrattuale	39
27	Pagamenti e fatturazione	40
28	Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP	41
29	Controversie	41
30	Diritto di accesso	41
31	Tutela dei dati personali	42
32	Norme di rinvio	42

1 Amministrazione aggiudicatrice

Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale - Servizio Antincendio, Protezione Civile e delle Infrastrutture- viale Merello, 86 09123 Cagliari. Telefono 070/27991 Fax 070/272086 – P. IVA 02629780921.

2 Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, ex art. 55 del d.lgs. 163/06 del servizio assicurativo Rc Auto / ARD del parco mezzi dell'Ente Foreste della Sardegna, da aggiudicarsi, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.

3 Importo a base di gara e durata dell'appalto,

La polizza ha una durata di 24 mesi a decorrere dalle ore 24,00 della data di stipula. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Il valore complessivo stimato della fornitura risulta pari a € 490.000,00 incluse imposte, pari a € 245.000,00 su base annuale.

Le caratteristiche delle copertura assicurativa che devono essere garantite sono specificate nell'allegato capitolato tecnico.

Per il presente appalto non sussistono rischi interferenziali di cui al comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a €0,00.

4 Documentazione di gara.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- bando di gara;
- Allegato A- Capitolato tecnico;
- Allegato B – modello per autocertificazione;
- Allegato C- modello per la presentazione dell'offerta economica(scheda di quotazione);
- Allegato D parco mezzi aggiornato al mese di novembre 2012;
- Allegato E- modello GAP
- Allegato F- Modello Coassicurazione
- Allegato H – Statistica Sinistri

5 Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico amministrativa e/o tecnica sulla presente gara potranno essere richiesti esclusivamente all'indirizzo di posta

elettronica certificata **appalti@pec.enteforestesardegna.it** **entro e non oltre il settimo giorno antecedente** il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

La stazione appaltante risponderà con pubblicazione nel sito internet **http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/ non oltre il terzo giorno antecedente** il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. Costituisce onere degli operatori interessati a presentare offerta verificare l'eventuale pubblicazione di dette precisazioni.

6 Termini e modalità di ricezione delle offerte

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, **a pena di esclusione**, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione, sono le seguenti:

I concorrenti dovranno produrre un unico plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente(*per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste AVCP determinazione n. 4 del 10.10.2012)*, sul quale dovranno essere indicati:

a. il nominativo, la sede, Codice Fiscale e/o P. IVA, i recapiti telefonici, fax, e-mail, Posta Elettronica Certificata (facoltativo) dell'impresa, o di tutte le imprese in caso di Raggruppamento Temporaneo Costituendo, si precisa che il numero di fax, o l'indirizzo di posta elettronica costituiscono il domicilio eletto per le comunicazioni ex art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. 163 del 2006. Nel caso di R.T.I. detti elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese riunite;

b. la dicitura **"Offerta per l'affidamento *del servizio* assicurativo Rc Auto / ARD** del parco mezzi dell'Ente Foreste della Sardegna **CIG** 494776727E **scadenza 14/03/2013 h. 12:00.**

Il plico esterno, così confezionato, dovrà contenere:

1) una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura **"BUSTA A CONTENENTE DOCUMENTAZIONE DI GARA**", contenente i seguenti documenti concernenti l'ammissione:

a) **autocertificazione** concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B", costituente parte integrante e

sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da scegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000. **Dovrà essere presentata un'unica autocertificazione anche qualora si presenti offerta per più lotti;**

N.B. Costituirà causa di esclusione la mancanza di sottoscrizione nell'ultima pagina, insuscettibile di sanatoria;

b) **eventuale procura Speciale** da cui risulti la delega, sottoscritta dal legale rappresentante della compagnia, conferita per la presentazione di offerte da parte di Agenzie principali o di Sede;

c) **cauzione provvisoria** L'impresa partecipante dovrà presentare una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, da prestare secondo le modalità prescritte all'art. 75 del D.lgs 163/06. La stessa cauzione deve prevedere espressamente**:**

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (**a pena di esclusione);**
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile (**a pena di esclusione);**
- la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta della stazione Appaltante (**a pena di esclusione);**
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (**a pena di esclusione);**

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ex art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

L'operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà allegare alla garanzia la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento devono essere in possesso della suddetta certificazione.

d) **a pena di esclusione (ex art. 75, comma 8, del d.lgs. 163/06) dichiarazione di impegno** di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06. Tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto b;

e) **n. 2 dichiarazioni bancarie**, rilasciate da due istituti bancari attestante l'idoneità economico finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto, rese nelle forme di cui al successivo art. 13. del presente disciplinare.

f) **presentazione dell'elenco dei principali servizi** prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, come meglio precisato all'art. 13 del presente disciplinare;

g) **Capitolato tecnico** firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa; **N.B. la mancata sottoscrizione di tutte le pagine di cui si compone, costituisce causa di esclusione costituendo le clausole in esso contenute condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c.;**

h) **Modello GAP** - Allegato E In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate coinvolte nell'esecuzione della fornitura;
La mancata produzione di detto modello è causa di esclusione

i) **ricevuta di versamento/ scontrino per un importo pari a € 35,00** relativi al versamento del contributo da corrispondere in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, al "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le sottoindicate modalità di riscossione, contenute nella Deliberazione della Autorità del 21 dicembre 2011 e nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2011". (*N.B. Le istruzioni sono reperibili sul sito Web dell'Autorità* ***www.avcp.it****, sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi"):*

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Le modalità per eseguire il versamento della contribuzione sono le seguenti:

1) versamento *online*, collegandosi al Servizio riscossione**,** contributi disponibile alla homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo **http://www.avcp.it,** seguendo le istruzioni, tramite:carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine.

L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve presentare,a corredo dell’offerta, la ricevuta di pagamento stampata dall’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al nuovo servizio di riscossione, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul“Servizio di Riscossione”;

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.

L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve presentare, a corredo dell’offerta, lo scontrino **in originale** rilasciato dal punto vendita su indicato.

3) per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

N.B. Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Un inadempimento meramente formale, consistente nell’aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità stessa non costituirà causa di esclusione.

2) una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità e non trasparente, contenente l'offerta economica, recante la dicitura **"BUSTA B- CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA "**.

L’offerta economica, dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto dell’appalto e dovrà essere redatta, preferibilmente, mediante utilizzo o riproduzione dell’*AllegatoC– modello per la presentazione dell’offerta economica* compilato integralmente e sottoscritto, da parte del legale rappresentante o del Procuratore, riportante l’indicazione in cifre e lettere del tasso e premio offerto, e indicazione dell’eventuale riparto di coassicurazione.

Sulla stessa offerta deve essere regolarmente assolta l’imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi del DPR 642/72, presso la competente Agenzia delle Entrate competente per territorio.

N.B L'offerta economica dovrà specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall’operatore economico, che dovranno comunque risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si precisa che i costi della sicurezza, facenti parte dell'offerta,

dovranno essere ricompresi nel prezzo proposto (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 febbraio 2012 n. 1172).

Si precisa che:

- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere.
- il prezzo complessivo si intende, senza eccezione alcuna, remunerativo di ogni spesa e invariabile per tutta la durata del presente appalto.

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, recapitate tramite servizio postale di cui al D. Lgs. n. 261/1999, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero mediante consegna a mano è fissato alle **ore 12:00 del giorno 14/03 /2013** dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio su indicato sono irricevibili.
Il termine è da ritenersi tassativo costituendo causa di esclusione il mancato rispetto dello stesso.
Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Servizio Antincendio, Protezione Civile e delle Infrastrutture, Viale Merello n. 86 - 09123 CAGLIARI.
L'offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, a pena di nullità (comportante di conseguenza l'esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti **a pena di esclusione**), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto in calce ad ogni pagina del documento il timbro e la firma convalidante e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

7 Procedura di aggiudicazione

L'appalto viene aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria ex artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

È facoltà di questo Ente procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando adeguatamente tale provvedimento.
In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate incongrue, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. (art.81, comma III del d.lgs 163/06: "*Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto")*

8 Modalità di espletamento del servizio

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio secondo le modalità, i tempi e le condizioni di cui all'Allegato A Capitolato tecnico di gara servizio assicurativo Rc Auto / ARD del parco mezzi dell'Ente Foreste della Sardegna.

Costituisce altresì oggetto del presente appalto la produzione, con cadenza semestrale, da parte dell'aggiudicatario di una informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati(vedasi anche art. 13 del capitolato tecnico):

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo in franchigia.

9 Subappalto

Il servizio, ex art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006, può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.
In caso di subappalto, il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, **pena la mancata autorizzazione al subappalto,** indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 cui espressamente si rinvia così come integrato dall'art. 3 – comma 9 – della Legge 13.08.2010 n. 136.
In caso di subappalto il concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del "Codice" e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
In caso di erroneità e/o mancanza della dichiarazione di subappalto l'aggiudicataria non potrà ricorrere al subappalto e dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti. **La violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare costituirà causa di esclusione qualora la stessa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti necessari per eseguire la prestazione.**

10 Avvalimento

In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione.
Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – **a pena di esclusione** – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

E' fatto divieto, **a pena di esclusione**, per l'impresa ausiliaria, di partecipare in proprio alla stessa gara dell'impresa ausiliata;

Della stessa impresa ausiliaria, **a pena di esclusione** non può avvalersi più di un concorrente in relazione a ciascuna gara

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi del citato art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 6/2007.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – **a pena di esclusione (**Determinazione AVCP n. 2 del 1.08.2012)– tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 ed in particolare:

a) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa concorrente, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, "attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria"; tale dichiarazione è verificabile nell'ambito della procedura di controllo a campione dei requisiti speciali prevista dall'art. 48 del Codice;

b) una dichiarazione concernente il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice;

c) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa ausiliaria, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al medesimo articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile, dell'impresa ausiliaria, con cui essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 34;

f) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;**(Il contratto deve essere prodotto necessariamente al momento della partecipazione alla gara, potendo legittimamente essere sospensivamente condizionato all'aggiudicazione della stessa)**

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, può presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo

Con riferimento alla lettera f) il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dovrà dettagliatamente indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata: che dovrà necessariamente corrispondere alla durata del presente appalto;
- ogni altro dato utile ai fini dell'avvalimento.

11 Anomalia dell'offerta

La commissione individuerà le offerte anormalmente basse, in relazione a ciascun lotto di gara, secondo le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. Si procederà a determinare l'anomalia ai sensi del comma I dell'art. 86. Ai fini dell'applicazione del suddetto meccanismo, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Ai fini della

individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1 del d.lgs 163/06 e s.m.i., le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. Quando un'offerta sia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 88 d.Lgs 163/2006, la stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.

La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dall'art. 121 del D.P.R. 207/2010 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

La stazione appaltante, ovvero la commissione, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5 dell'art. 88 del D.Lgs 163 del 2006. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. 163/06, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

Si procederà alla nuova determinazione della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e secondo classificato.

12 Validità dell'offerta

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace, fino a decorrenza di tale ultimo termine l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile (art. 11 comma7 del d.lgs. 163/06).

Ai sensi dell'art. 11 comma 10 D. Lgs. 163 del 2006 e come specificato all'art. 21 del presente disciplinare di gara, l'accordo quadro non sarà stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima

comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva esecutiva, resa ai sensi dell'art. 79 D. Lgs. 163 del 2006.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163 del 2006, le offerte presentate resteranno valide per 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

13 Requisiti di partecipazione

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea (ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del d.lgs. 163/06) alle condizioni di cui all'art. 47 del d.lgs 163/06 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Capacità: E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea (ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del d.lgs. 163/06) alle condizioni di cui all'art. 47 del d.lgs 163/06 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Costituisce causa di esclusione la mancanza della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.38 del d.lgs. 163/06 da parte dei soggetti individuati nello stesso articolo nonché da parte dei vicepresidenti o amministratori

A. **Capacità giuridica:** Le imprese dovranno possedere tutti i requisiti riportati nell'allegato "C" Modello di autocertificazione. Le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i soggetti di cui all'art.38 del d.lgs. 163/06 (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 18 gennaio 2012 n. 178) e i Vice presidenti o gli amministratori, che esercitano il potere di rappresentanza in funzione vicaria, quando lo statuto della persona giuridica abilita tali soggetti a sostituire in qualsiasi momento il titolare primario della funzione. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 30 gennaio 2012 n. 447) non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Come rilevato nella determinazione n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario. Di contro, il procuratore ad negotium è, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura. Pag 12 Schema di determinazione "BANDO- QUADRO"

Tali soggetti dovranno effettuare la suddetta dichiarazione avvalendosi preferibilmente del modello relativo alle **dichiarazioni personali di cui all'Allegato B.**

Ai sensi del II comma dell'art.38 del D.Lgs 163/06: " ***il candidato*** *o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di*

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui ***indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione****. Ai fini del comma 1, lettera c),* ***il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione***. Ai fini dell'estinzione e della riabilitazione è necessaria la pronuncia del giudice competente, antecedente alla data di presentazione dell'offerta.

La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e della sua incidenza sulla "moralità professionale", non è rimessa all'apprezzamento dell'impresa concorrente ma alla valutazione della stazione appaltante *(*Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici determinazione n. 1/2010).

Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.(Determinazione AVCP n.4 /2012 pag. 9)vedi modello per autocertificazione-Allegato C

Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto, ovvero nel caso di professionisti singoli o associati ai sensi della L. n. 1815/39 e ss.mm.ii. o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E., iscrizione ai relativi albi professionali (in caso di associazione tra professionisti si prega di voler produrre lo statuto dell'associazione), ovvero possesso della qualifica di operatore economico come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, Sez IV, sentenza 23 dicembre 2009;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.
- Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
- di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nel ramo oggetto del presente appalto;
- per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

– di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativo al lotto in oggetto in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria

– ovvero

– di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza;

– **B. Capacità economiche e finanziarie:**

– n. 2 referenze bancarie. Le imprese dovranno presentare, **pena l'esclusione**, n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n. 385/1993, che attestino l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto, tali dichiarazioni, **pena l'esclusione** dovranno far riferimento al presente appalto (indicando alternativamente CIG 47440344B3 o importo e oggetto del presente appalto);

– **C**. Capacità tecnica: aver svolto negli ultimi tre anni almeno tre servizi assicurativi analoghi per tipologia di polizza al presente appalto a favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo complessivo pari all'importo a base d'asta. NB Nell'Allegato B dovranno essere indicati i servizi principali effettuati fino al raggiungimento dell'importo a base d'asta N.B. Il triennio è quello antecedente alla data di pubblicazione del bando (il triennio è da computarsi a ritroso dalla data di pubblicazione del bando es 19 ottobre 2012- 19 ottobre 2009);

– In caso di aggiudicazione, pena la decadenza, l'Impresa si impegna ad istituire, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, se non già presente, un Ufficio Sinistri nell'ambito della città di Cagliari (in caso di A.T.I. l'onere incombe in capo alla società capogruppo).

In caso di R.T.I. o di coassicurazione il requisito sopra individuato potrà essere dimostrato cumulativamente.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale, dichiarati in sede di gara, l'operatore economico dovrà presentare, su richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, certificati attestanti l'esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara, di servizi analoghi o assimilabili a quello oggetto dell'appalto.

In caso di committente pubblico l'esecuzione del servizio è provata da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente.

I servizi “regolarmente eseguiti” sono quelli per i quali sia stata attestata – con apposito certificato o altro documento equivalente - l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal committente (pubblico o privato).

In caso di committente privato, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da dichiarazione del medesimo committente, resa con le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000, attestante la conformità del servizio prestato, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.

PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, raggruppande o consorziande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. E’ ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06).

Il recesso dell’impresa componente non può mai valere a sanare ex post una situazione di preclusione all’ammissione alla procedura in ragione dell’esistenza, a suo carico, di cause di esclusione. Deve ritenersi ammissibile, anche la di fuori delle ipotesi espressamente normate, il recesso di una o più imprese dal raggruppamento **(e non l’aggiunta o la sostituzione**), a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell’appalto. Tale limitata facoltà può essere esercitata a condizione che la modifica della compagine soggettiva, in senso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente che recede.

Ferma la disciplina generale di gara, di cui al presente disciplinare, le ulteriori e/o speciali modalità di partecipazione, previste per gli operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, raggruppandi o consorziandi, sono, **a pena di esclusione**, le seguenti:

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI E COSTITUENDI

- **Parti del servizio**

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, devono, **a pena di esclusione**, specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. La mandataria deve ,quindi, spendere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- **Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti**

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato C ex art. 6 del presente disciplinare, concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

- **Divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio in forma individuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 5, e 37, comma 7 del d.lgs. 163/06 è fatto DIVIETO a tutti i **consorziati esecutori** del consorzio stabile (di cui all'art. 34 lett. c del d.lgs. 163/06), dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane (di cui all'art. 34 lett. b d.lgs. 163/06), di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Dovrà pertanto dichiararsi - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; contestualmente i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06, nonché i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 indicano per quali consorziati il consorzio concorre (c.d. consorziati esecutori).

- **Dimezzamento dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva.**

Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e definitiva prevista dall'art. 17 del presente disciplinare di gara, gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, dovranno allegare alla cauzione, la documentazione attestante il possesso da parte di **tutte le imprese componenti** della relativa certificazione di qualità (UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000) rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Il possesso della certificazione può essere provato mediante presentazione di copia conforme della stessa o dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotte ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI.

❖ Sottoscrizione dell'offerta

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale - comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario.
Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi, **a pena di esclusione**, recare sottoscrizione in originale dal legale rappresentante del soggetto mandatario e dovrà essere prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara, ovvero:

- Capitolato tecnico firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto mandatario e inserito nella busta A contenente documentazione di gara, così come previsto dall'art. 6 punto 1 lett. e) del disciplinare;
- l'offerta economica redatta attraverso utilizzo o riproduzione dell'apposito allegato F dovrà essere presentata in apposita busta chiusa recante la dicitura "Busta B contenente offerta economica" , così come previsto dall'art. 6 punto 2) del disciplinare.

❖ Dichiarazioni obbligatorie

Fermo quanto sopra previsto nella parte "Disposizioni Generali", per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituiti prima della gara,** o da un consorzio stabile o da un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane, o da un GEIE, dovranno essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- le seguenti dichiarazioni:

- Per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del d.lgs. 163/06.
- Per i consorzi ordinari costituiti o stabili o tra cooperative di produzione e lavoro o o tra imprese artigiane o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;

❖ **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUITO** la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del d.lgs. 163/06)

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL CODICE CIVILE, COSTITUENDI

❖ **Sottoscrizione dell'offerta**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale -comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 comma 8 d.lgs. 163/06). Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi, **a pena di esclusione**, essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante e prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara, ovvero:

- Capitolato tecnico firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e inserito nella busta A contenente documentazione di gara, così come previsto dall'art. 6 punto 1 lett. e) del disciplinare;
- l'offerta economica redatta attraverso utilizzo o riproduzione dell'apposito allegato F dovrà essere presentata in apposita busta chiusa recante la dicitura "Busta B contenente offerta economica" , così come previsto dall'art. 6 punto 2) del disciplinare.

- **Dichiarazioni obbligatorie**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, dovranno inoltre essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- da parte dei legali rappresentanti di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, le seguenti dichiarazioni:

1 che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.

2 che ci si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14,15 e 16 del d.lgs. 163/06;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/06;

❖ **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUENDO**, la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

14 Modalità di partecipazione in caso di coassicurazione

Si precisa che la partecipazione in gara in coassicurazione costituisce ipotesi del tutto assimilabile alla partecipazione in gara in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, lasciando invariata la soggettività giuridica propria di ogni impresa e rilevando l'eventuale clausola di delega tra i coassicuratori solo nella fase di conclusione e di gestione del contratto.

Pertanto, per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare e dai suoi allegati si rimanda alle norme e ai principi generali che disciplinano la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della partecipazione alla gara [Cons. di Stato Sez. V. Sent. N°115/2006].

Ferma la disciplina generale di gara, di cui al presente disciplinare, le ulteriori e/o speciali modalità di partecipazione, previste per gli operatori economici che partecipano in regime di coassicurazione sono, le seguenti:

- **Parti del servizio**

Gli operatori economici che intendano partecipare in coassicurazione, devono, **a pena di esclusione**, indicare le quote di copertura del rischio in capo ad ogni compagnia.

Ferma restando la copertura del 100% del rischio ciascuna delle società coassicuratrici è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la **Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile.**

Si precisa che la Compagnia mandataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre mandanti con il minimo del 40%, la restante percentuale dovrà essere ritenuta cumulativamente dalle mandanti, con una percentuale non inferiore al 20% per ciascuna mandante.

Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A contenente la documentazione di gara.

- **Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti**

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in coassicurazione le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato B), art. 6 del presente disciplinare, concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale di ciascun coassicuratore.

- **Divieto di partecipare alla gara in diverse forme e qualità**

La partecipazione alla gara in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria, comporta il DIVIETO di partecipare in altra forma o qualità della medesima impresa alla gara. La presentazione da parte della medesima compagnia di più offerte comporta, pertanto, l'esclusione di tutte tali offerte; l'esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti e delegatarie.

Dovrà pertanto dichiararsi - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- che nessun soggetto coassicuratore partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale.

- **Dimezzamento dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva**

Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e definitiva prevista dall'art. 17 del presente disciplinare di gara, gli operatori economici che intendano partecipare in coassicurazione, dovranno allegare alla cauzione, la documentazione attestante il possesso da parte di tutte le imprese coassicuratrici della relativa certificazione di qualità (UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000) rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Il possesso della certificazione può essere provato mediante presentazione di copia conforme della stessa o dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotte ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

- **Sottoscrizione dell'offerta**

Per i concorrenti che partecipino in coassicurazione, l'intera offerta contrattuale -comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici applicandosi in via analogica quanto previsto per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 comma 8). Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi, a pena di esclusione, essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante e prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara, ovvero:

- Capitolato speciale di gara firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante e inserito nella busta A contenente documentazione di gara, così come previsto dall'art. 6 punto lett. i) del presente disciplinare;
- l'offerta economica redatta mediante compilazione integrale e sottoscrizione, da parte del legale rappresentante o del Procuratore, della scheda di quotazione, , riportante l'indicazione in cifre e lettere del tasso e premio offerto, e indicazione dell'eventuale riparto di coassicurazione.

- **Cauzione provvisoria**

Nel caso di partecipazione di più compagnie in **coassicurazione**, la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, verrà stipulata un'unica polizza e ogni eventuale pagamento del danno in favore di questa Stazione Appaltante, verrà effettuato totalmente dall'assicuratore indicato come delegatario, salvo rivalsa verso gli altri coassicuratori delle relative quote.

15 Situazioni di collegamento e controllo tra le imprese concorrenti

Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di Imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evenienza si procederà all'esclusione di tutte le Imprese che si trovino in dette condizioni; non è altresì ammessa la partecipazione separata di RTI ed Imprese ad esse aderenti, in tale evenienza si procederà all'esclusione sia dell'RTI che delle singole Imprese.

Verranno, inoltre, escluse le imprese per le quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par – condicio* fra i concorrenti (collegamento sostanziale).

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o in consorzio, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché di R.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Sono altresì escluse le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I concorrenti dichiarano di aver formulato l'offerta autonomamente e, secondo l'allegato modello C, alternativamente:

- □ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto;
- □ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- □ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. (*N.B. In questo caso la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta)*

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

16 Garanzie

Cauzione provvisoria:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/06, l'impresa partecipante dovrà presentare una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto da prestare secondo le modalità prescritte e da inserire nella "**Busta A contenente Documentazione di gara"** di cui all'art. 6,punto 1, lett. b) del presente disciplinare.

La garanzia potrà essere costituita secondo le seguenti modalità:

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, c/o la Unicredit "Conto Depositi Cauzionali" codice IBAN IT 49 R 02008 04810 000401051244 intestato all'Ente Foreste della Sardegna viale Merello 86 Cagliari, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione
b. fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A pena di esclusione, le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente quanto prescritto all'art. 6, punto 1, lettera b) del presente disciplinare.

Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al suddetto punto a. questa dovrà essere accompagnata, **pena l'esclusione**, ex art. 75, comma 8 del d.lgs 163/06 dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel suddetto punto b). Tale impegno dovrà essere prodotto anche da coloro che costituiscano la garanzia secondo le modalità di cui al punto b)

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

L'operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà allegare alla cauzione documentazione attestante la relativa certificazione di qualità, mediante produzione in alternativa:

- della certificazione in originale;
- di autocertificazione avente ad oggetto il possesso della certificazione o di copia autenticata della stessa prodotte con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

La cauzione dovrà avere una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione delle offerte.
Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto –Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163 del 2006 la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Cauzione definitiva:
L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 113, comma 1, del d.lgs.163/06. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15gg a semplice richiesta della stazione appaltante.

17 Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni

18. 1 Nomina del seggio

In momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e antecedente all'apertura della prima seduta pubblica di gara la Stazione appaltante procederà alla nomina di un seggio di gara deputato alla valutazione delle offerte, composto da tre persone di cui almeno un componente appartenente al servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti e da uno o più tecnici;

Del provvedimento di nomina del seggio verrà data comunicazione nel corso della prima seduta di gara.

18. 2 Seduta pubblica per la valutazione della regolarità amministrativa delle offerte e dell'offerta economica

La gara sarà dichiarata aperta il primo giorno feriale successivo alla scadenza, di cui all'art. 6 del presente disciplinare, alle ore 9.30, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna sita in viale Merello, 86 Cagliari. La seduta di gara è pubblica; potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni i legali rappresentanti delle società o i loro delegati.
Nel corso della seduta il seggio di gara procederà:

Nel corso della seduta il seggio di gara procederà nel seguente modo:

1) verifica della data di ricezione dei plichi entro i termini di cui all'art. 6 e della loro integrità;
2) apertura delle buste che hanno superato il controllo di cui al punto 1 e conseguente verifica delle buste contenenti la documentazione di gara e l'offerta economica;
3) apertura della buste contenenti la documentazione di gara e constatazione della presenza di tutti i documenti richiesti e verifica della regolarità;
4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche verifica delle stesse e rilevazione delle percentuali dei ribassi;
5) calcolo della soglia di anomalia qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 11 del disciplinare, e verifica delle eventuali offerte anomale;
6) formazione della graduatoria delle migliori offerte, ed aggiudicazione provvisoria per la prima, ed eventuale indicazione di quelle da sottoporre a procedimento di verifica anomalia/congruità;
7) valutazione delle eventuali offerte anomale in seduta riservata;
8) comunicazione, in seduta pubblica, della graduatoria alla conclusione del suddetto procedimento.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* tra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, per iscritto o via fax o via e-mail a completare o a fornire chiarimenti opportuni nei limiti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 163/06.

18. 3 Controlli sul possesso dei requisiti e aggiudicazione definitiva esecutiva

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato (per quanto concerne nel dettaglio il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale si veda il seguente art. 19).
A seguito dell'esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti si procederà ai sensi dell'art. 18 comma 3 L.R. 5/2007 e dell'art 11 comma 8 D. Lgs. 163 del 2006 all'aggiudicazione definitiva ed efficace.

18. 5 Comunicazioni inerenti la procedura di gara

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail. In particolare, le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni lavorativi.

18 Controllo sul possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 05/2007, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiede, anche a mezzo fax, all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria di comprovare, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali dichiarati in sede di gara.

Nel caso tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante procede all'esclusione della concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e procede a nuova aggiudicazione. Si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e del secondo classificato.

Si ricorda che qualora il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 14. lett. C) sia stato maturato, anche parzialmente, mediante prestazione di servizi a favore di amministrazioni o enti pubblici, ai fini della comprova del possesso del requisito, l'art. 42 lett. a) richiede la presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, e attestanti l'effettiva effettuazione degli stessi.

L'art. 48 del Codice prevede che la richiesta della documentazione probatoria sia rivolta direttamente all'interessato anziché acquisita d'ufficio dall'amministrazione o dall'ente pubblico certificante. Secondo l'orientamento sino ad oggi espresso dall'Autorità, fatto proprio dalla giurisprudenza, si tratta di una norma speciale che comporta, rispetto alla disciplina generale del D.P.R. n. 445/2000, oneri aggiuntivi a carico dei concorrenti giustificati in virtù del particolare rapporto di tipo negoziale cui la presentazione della documentazione è preordinata e dall'esigenza di assicurare la serietà dell'offerta, unitamente alla celerità della conclusione del procedimento di verifica (cfr. Cons. St., sez. III, ordinanza n. 2226/2012). Quindi, anche alla luce delle modifiche apportate dal citato art. 15 della l. n.183/2011, rimangono in vigore le modalità di comprova del possesso dei requisiti previste dall'art. 48 (pag 14 Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012)

ATTENZIONE: Vista la gravità delle conseguenze relative alla mancata comprova del requisito - entro il termine previsto- si consiglia, agli operatori che non ne siano già in possesso, di inoltrare presso le amministrazioni competenti, idonea richiesta relativa al rilascio dei certificati.

19 Cause di esclusione

Le cause di esclusione devono essere distinte con riferimento alle diverse fasi relative al procedimento di gara.

1 fase presentazione delle offerte

Costituiscono causa di esclusione:

1. la mancata presentazione dell'offerta entro il termine previsto nel presente disciplinare;
2. la presentazione di offerte prive dell'indicazione dell'oggetto dell'appalto o che comunque non riportino idonei estremi che possano far risalire in maniera inequivocabile alla gara d'appalto oggetto del presente disciplinare;
3. che non contengono gli elementi essenziali per identificare il candidato ed il suo indirizzo nonché la procedura cui si riferiscono;
4. apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
5. mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;(si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste *AVCP determinazione n. 4 del 10.10.2012, pag 41*). Non possono costituire cause legittime di esclusione, inter alia:

   la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato

2 fase Sono escluse dopo l'apertura della busta A contenente la documentazione di gara:

6. Le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale prive di sottoscrizione nell'ultima pagina e di documento di identità (vedi art.6, punto 1 lett. a) *Il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante (AVCP determinazione n. 4 del 10.10.2012, pag 32).*
7. Mancanza delle dichiarazioni personali di cui all'art. 38, lett c) del dl.lgs 163/06 da parte dei soggetti indicati nello stesso articolo con riferimento alle diverse tipologie di società.

Come rilevato nella determinazione n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario. **Di contro, il procuratore *ad negotium* è, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura. Pag 12 Schema di determinazione "BANDO- QUADRO"**

Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.(Determinazione AVCP n.4 /2012 pag. 9)

In ordine alle modalità di presentazione della cauzione provvisoria(di cui alla lettera b) , punto 1 art.6) costituiscono causa di esclusione:

1. mancata presentazione della cauzione provvisoria;
2. cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. cauzione di importo errato in diminuzione; rientra, in tale ultima ipotesi, il caso della cauzione presentata in misura dimezzata senza il rispetto di quanto osservato sul possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **In caso di presentazione di cauzione provvisoria di importo deficitario l'integrazione documentale sarà ammissibile solo in ipotesi di evidente errore formale, ove non incida sulla parità di trattamento tra i concorrenti;**
4. cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI costituenda, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese associande (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara). In caso di ATI costituito la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata alla capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti;
5. cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, «può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
6. cauzione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal bando come sancito dall'art. 75, comma 5, del Codice;

7. cauzione non sottoscritta dal garante; si ritiene, inoltre, legittima l'esclusione da una gara d'appalto dell'impresa concorrente che, in violazione di una espressa e chiara previsione della lex specialis, ometta di produrre la cauzione provvisoria con sottoscrizione autenticata (parere AVCP 19 luglio 2012 n. 118; Cons. St., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3365), purché il bando prescriva espressamente tale adempimento e lo sanzioni con l'esclusione;
8. mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario» (cfr. art. 75, comma 8, del Codice).
9. in caso di RTI costituendo la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata a tutte le associate.

Con riferimento al Capitolato Tecnico di cui alla lettera e) punto 1 art. 6 la mancata sottoscrizione di tutte le pagine di cui si compone, costituendo le cui clausole in esso contenute condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c. (la sottoscrizione delle singole parti dello schema di offerta da presentare in una gara d'appalto risponde al più generale principio di necessità di approvazione espressa delle condizioni generali di contratto, di cui all'art. 1341 c.c.. La mancanza di sottoscrizione delle condizioni generali di contratto comprometterebbe - ai sensi della lettura coordinata dei commi 1 e 2 dell'art. 1341 c.c. – l'efficacia delle stesse, con ovvi pregiudizi per la certezza dei rapporti giuridici nonché per il buon andamento della p.a. ed altererebbe la par condicio tra i concorrenti) Documento di consultazione AVCP"Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro" Audizione del 29 settembre 2011. AVCP Determinazione n. 4/2012 pag 33. *Si ritiene legittimo prescrivere, a pena di esclusione, l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara.*

In caso di RTI già costituito il capitolato tecnico dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

In caso di RTI costituendo il capitolato tecnico dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritto, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti

Mancata presentazione delle dichiarazioni bancarie secondo le modalità prescritte, a pena di esclusione, dall'art. 13 del presente disciplinare.

Mancata presentazione GAP (vedi art.6, punto1 lett.f)

La produzione di detto modello è causa di esclusione anche in assenza di espressa clausola della lex specialis; l'obbligo di produzione del modello GAP viene imposto dalla norma imperativa di cui all'articolo 1, comma 5, del d.l. n. 629/1982, e ciò a prescindere da un'espressa previsione della lex specialis di gara. In tal senso, si vedano, fra altre: Tar

Palermo, III, sentenza n. 1173 del 23 aprile 2007; Tar Catania, IV, sentenza n. 1 del 7 gennaio 2010, confermata dal Cga con ordinanza cautelare n. 212 del 16 marzo 2010; ancora Tar Catania, IV, sentenza 28 ottobre 2010, n. 4249; Idem, sentenza n. 4624 del 7 dicembre 2010 TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. IV - sentenza 25 maggio 2011 n. 1279

Mancato pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.
Un inadempimento meramente formale, consistente nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dalla stessa Autorità stessa non costituirà causa di esclusione.

In ordine al **subappalto**

In caso di erroneità e/o mancanza della dichiarazione di subappalto l'aggiudicataria non potrà ricorrere al subappalto e dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti. La violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare costituirà causa di esclusione qualora la stessa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti necessari per eseguire la prestazione.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – **a pena di esclusione** – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

Il concorrente allega,ai fini della presentazione della dichiarazione di avvalimento, a pena di esclusione:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;(il contratto deve essere prodotto necessariamente al momento della partecipazione alla gara, potendo legittimamente essere sospensivamente condizionato all'aggiudicazione della stessa)

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico

I documenti elencati devono essere allegati alla domanda di partecipazione a pena di esclusione, il carattere imperativo delle prescrizioni può, infatti, ricavarsi dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 49(AVCP Determinazione n. 2 del primo agosto 2012)

In **ordine ai Raggruppamenti temporanei:**

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, devono, **a pena di esclusione**, specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (*Così come per i lavori pubblici, anche per i servizi e forniture, la violazione del precisato obbligo di specificare le parti di prestazione da eseguire non costituisce una violazione meramente formale* pag 20 Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012).
La mancanza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 38 del d.lgs. 163/06 dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

Partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento pag 15 Documento di consultazione "*Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro"*

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore.

In caso di partecipazione in coassicurazione

Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni ci cui all'art.14 del presente disciplinare

3 fase Costituisce causa di esclusione dopo l'apertura della busta B contenente l'offerta economica

Offerte prive di sottoscrizione dell'offerente ovvero in caso di costituendo R.T.I. o consorzio prive di sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dello stesso, in caso di RTI costituito offerte prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto mandatario, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal bando di gara, che rechino, in relazione all'indicazione dei prezzi, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;

- che violino il divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- che presentino offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali ovvero espresse in modo indeterminato

La mancata indicazione, nell'offerta economica del costi relativi alla sicurezza.

Art.86 comma 3bis….*il valore economico deve essere adeguato… al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture*.

Art. 87 comma 4 *Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture*

4 In fase di controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale

La mancata dichiarazione in ordine a reati commessi nonché in caso di riabilitazione o estinzione la mancanza di un provvedimento del giudice in data antecedente alla data di presentazione dell'offerta.

I concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi

La carenza dei requisiti speciali di cui all'art.14 del presente disciplinare (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale)

La mancata o tardiva comprova dei requisiti in sede di verifica ai sensi dell'art. 48, comma1 del Codice, relativo al c.d. controllo a campione. Si precisa che tale disposizione trova applicazione nei confronti di tutti gli operatori economici ivi comprese le piccole e medie imprese (pag 20 Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012)

Costituirà causa di esclusione la partecipazione alla medesima gara di soggetti tra loro non indipendenti

A titolo esemplificativo costituiscono causa di esclusione:

- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell'art. 36, comma 5;

- partecipazione a più di un consorzio stabile in violazione dell'art. 36, comma 5 (nei lavori pubblici tale condizione è dimostrata attraverso l'attestazione SOA ai sensi dell'art. 94 del Regolamento);

- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell'art. 37, comma 7;

- violazione del divieto dell'art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Clausola di chiusura

Costituiscono causa di esclusione "il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti" a prescindere dalla previsione espressa nel bando di gara, quale ad esempio il mancato adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06.

La dizione utilizzata dall'art. 46 («mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti») deve, quindi, essere considerata come autonoma ed alternativa rispetto a quanto previsto nella seconda parte del medesimo articolo («nonché nei casi di incertezza assoluta (…)»). Si tratta, cioè, di una disposizione generale, posta a chiusura del sistema, la quale comprende in sé tutte le ipotesi in cui sia riscontrabile una violazione del Codice o del Regolamento (o di altre leggi aventi contenuto prescrittivo), senza la necessità che la prescrizione violata si esprima esplicitamente in termini di un dover essere o di un obbligo e senza che sia espressamente comminata l'esclusione. Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012

20 Broker

Per l'espletamento della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi l'Ente Foreste della Sardegna si avvale dell'assistenza e consulenza della Marsh S.p.A, in qualità di Broker incaricato. La remunerazione del Broker è a carico della/e Compagnia aggiudicataria secondo la seguente percentuale applicata sul premio imponibile (per tutti i lotti): 3%.
Tale remunerazione non potrà, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Foreste della Sardegna.

L'Ente Foreste della Sardegna e le compagnie aggiudicatarie si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono intercorrere per il tramite del suddetto Broker

21 Stipula della polizza

L'impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell'aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore dalla commissione all'uopo preposta.
Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione della polizza. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.
Nel termine di cui all'art. 19 l'aggiudicatario provvisorio e il secondo in graduatoria, al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, dovranno far pervenire alla stazione appaltante la documentazione comprovante il possesso requisiti relativi alla capacità tecnica ed economico finanziaria dichiarati in sede di gara.
L'aggiudicatario provvisorio dovrà inoltre fornire:
b) certificazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e termini di cui all'articolo 16 del presente capitolato;
c) in caso di R.T.I. dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura;

a) In caso di partecipazione in coassicurazione dovrà essere prodotta delega, di data antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, conferita in favore del coassicuratore-delegatario da parte di ciascun coassicuratore delegato dalla quale risulti l'impegno dei concorrenti coassicuratori-deleganti a riconoscere come validi e efficaci:
    - gli atti di gestione del concorrente delegatario;
    - gli impegni assunti e le offerte formulate dal concorrente delegatario.

Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva esecutiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio con conseguente invito dello stesso per la stipula del contratto.
Qualora invece la suddetta documentazione non sia prodotta o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara e alla nuova aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett a) D.Lgs. 163 del 2006, verrà data comunicazione, dell'aggiudicazione definitiva esecutiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, al numero di fax o all'indirizzo di Posta elettronica Certificata indicato in sede di partecipazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Ai sensi dell'art. 11 comma 10 D.Lgs. 163 del 2006 la polizza non potrà essere stipulata prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali comunicazioni.

22 Tracciabilità-Obblighi di cui alla legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

23 Obblighi contrattuali

Direttore dell'esecuzione

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

Nomina responsabile del servizio

E' fatto obbligo all'impresa di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome e i requisiti in fase di stipula della polizza.

Il responsabile operativo sarà il referente unico dell'Ente Foreste della Sardegna dovrà rapportarsi con il direttore dell'esecuzione e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'operatore economico dovrà individuare un sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza; il sostituto dovrà avere i medesimi requisiti professionali del responsabile del servizio.

24 Procedimento per la verifica

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità' e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne dà tempestivo avviso all'esecutore, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità e' redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le

seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa gli articoli ritenuti non collaudabili entro 20 giorni dalla data del verbale della verifica di conformità, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva.

25 Esito della verifica

In caso di esito positivo della verifica, ovvero quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali viene rilasciato il certificato di verifica della conformità. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità'.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità' non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma

egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.

Il responsabile dell'esecuzione, qualora sia un soggetto diverso dal responsabile del procedimento, approva il certificato nel termine di 10 giorni dalla ricezione dello stesso da parte dell'impresa esecutrice.

In caso di inesattezza della prestazione, ferma l'applicazione delle penali previste dall'art. 28 del presente disciplinare, e salvo il maggior danno, qualora il soggetto che procede alla verifica di regolare esecuzione riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, accettabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, assegna allo stesso un termine per adempiere *(art. 321 DPR 207 del 2010)*. In tal caso tutti gli oneri e le spese eventualmente sostenute per l'adeguamento del servizio o della fornitura saranno a spese dell'esecutore.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica della conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica della regolare esecuzione *(art. 322 DPR 207 del 2010).*

26 Penalità nell'esecuzione e risoluzione contrattuale

In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, ferma l'eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo aggiudicato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale, nel comunicare l'irrogazione della sanzione, inoltre, il direttore dell'esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo, tale termine ha natura perentoria e il mancato adeguamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

27 Pagamenti e fatturazione

Il pagamento è subordinato alla stipula della polizza contratto.

La fattura dovrà essere emessa **esclusivamente** successivamente alla verifica di conformità

Il pagamento di ogni singola fattura, emessa successivamente alla verifica di conformità, *avrà luogo entro trenta (trenta) giorni solari* dalla data di protocollazione della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Viale Merello, 86 CAGLIARI – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa.

28 Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP

I servizi oggetto della presente procedura, al momento dell'indizione, non costituiscono oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all'esito della presente procedura é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012, in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

29 Controversie

Per ogni controversia che potrebbe insorgere tra l'Amministrazione e l'impresa esecutrice, il foro competente sarà quello di Cagliari.

30 Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi secondo quanto stabilito dagli artt. 79 comma 5 quater e 13 del D.Lgs n. 163/2006.

22. 1 Accesso informale ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).

L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti ai sensi dell'art. 5 punto 2) del presente disciplinare.

b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

31 Tutela dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.i..

I dati forniti e/o richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Le imprese concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

32 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla L.R. 05/2007, al D.Lgs 163/2006 e s.i., nonchè alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

Il Direttore del Servizio

Paolo Botti